

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la rispettabile clientela che, con l'emanazione del Decreto legge n. 201¹, del 6 dicembre 2011 convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011², sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231³.

Nello specifico, il limite dei 2.500 euro di cui ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, è stato sostituito dalla nuova soglia di 1.000 euro.

Antiriciclaggio



Denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore

edizione
aggiornata

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O DI LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE O DI TITOLI AL PORTATORE

Pertanto, a partire dal 6 dicembre 2011, per importi pari o superiori 1.000 euro è vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

ASSEGNI BANCARI, CIRCOLARI E POSTALI

Inoltre, a decorrere da tale data tutti gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiali, ivi inclusi i vaglia della Banca d'Italia d'importo **pari o superiori a 1.000 euro** devono essere ammessi con la clausola di non trasferibilità, oltre l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

Per quanto concerne la possibilità per il cliente di richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi in detta forma libera, il limite di importo entro cui possono essere emessi tali assegni è ora di **1.000 euro** (vale a dire fino a 999,99 euro).



LIBRETTI AL PORTATORE

Infine, a partire dal 6 dicembre 2011 il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore alla nuova soglia di **1.000 euro**.

Per quanto concerne i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo **pari o superiore a 1.000 euro**, esistenti alla data di entrata in vigore del D.lgs. 201/2011, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il **31 marzo 2012**.

Ogni ulteriore informazione può essere richiesta al nostro personale dipendente.

¹ In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 284 del 6 dicembre 2011.
² In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 300 del 27 dicembre 2011.
³ In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 290, S.O. n. 268 del 14 dicembre 2007.